

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

23 gennaio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione, del 20 gennaio 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/148 della Commissione, del 20 gennaio 2023, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 26
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione, del 20 gennaio 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ 30
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione, del 20 gennaio 2023, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate ⁽¹⁾ 33

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2023/151 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE §per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/147 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda le sostanze ciromazina, topramezone e triflumizolo sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, in relazione ai diversi prodotti.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva ciromazina per i prodotti fitosanitari è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tuttavia la ciromazina è anche una sostanza farmacologicamente attiva nei medicinali veterinari e gli LMR per tale sostanza nei prodotti ovini (ad eccezione del latte) sono stati fissati sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽²⁾ nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti per coprire l'esposizione derivante dall'impiego di tale sostanza in medicinali veterinari negli ovini. Per tutti gli altri prodotti è opportuno sopprimere i rispettivi LMR fissati per la ciromazina nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Relazione di sintesi del comitato per i medicinali veterinari, Agenzia europea di valutazione dei medicinali, EMEA/MRL/606/99-Final, giugno 1999.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha effettuato una valutazione del rischio della sostanza attiva topramezone come antiparassitario per gli impieghi proposti dal richiedente nel 2014 ⁽⁴⁾. Nel 2020 tutte le domande di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva topramezone sono state ritirate e la procedura di rinnovo si è conclusa con la non approvazione del topramezone ⁽⁵⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti topramezone sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il topramezone nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell'allegato V di tale regolamento conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.
- (4) L'approvazione della sostanza attiva triflumizolo è scaduta il 30 giugno 2020 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo sono state revocate. È pertanto opportuno abbassare gli LMR fissati per il triflumizolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione e iscrivere i rispettivi LD nell'allegato V di tale regolamento conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.
- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2023.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusioni sulla revisione *inter pares* della valutazione dei rischi della sostanza attiva topramezone come antiparassitario. *EFSA Journal* 2014;12(2):3540 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3540>).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione, del 27 gennaio 2021, concernente la non approvazione della sostanza attiva topramezone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 8).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire da sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la colonna relativa alla ciromazina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Ciromazina
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	

(1)	(2)	(3)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	
0254000	d) Crescione acquatico	
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	

(1)	(2)	(3)
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	
0300000	LEGUMI SECCHI	0,02 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	

(1)	(2)	(3)
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,02 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	

(1)	(2)	(3)
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,1 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	

(1)	(2)	(3)
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,1 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,01 (*)
1011020	Grasso	0,01 (*)
1011030	Fegato	0,05 (*)
1011040	Rene	0,01 (*)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1011990	Altri (2)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,01 (*)
1012020	Grasso	0,01 (*)
1012030	Fegato	0,05 (*)
1012040	Rene	0,01 (*)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1012990	Altri (2)	0,01 (*)
1013000	c) Ovini	0,3(+)
1013010	Muscolo	(+)
1013020	Grasso	(+)
1013030	Fegato	(+)
1013040	Rene	(+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)
1013990	Altri (2)	(+)
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,01 (*)
1014020	Grasso	0,01 (*)
1014030	Fegato	0,05 (*)
1014040	Rene	0,01 (*)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1014990	Altri (2)	0,01 (*)
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,01 (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)
1015030	Fegato	0,05 (*)
1015040	Rene	0,01 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1015990	Altri (2)	0,01 (*)
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	0,01 (*)
1016020	Grasso	0,01 (*)
1016030	Fegato	0,05 (*)
1016040	Rene	0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1016990	Altri (2)	0,01 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,01 (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
1017030	Fegato	0,05 (*)
1017040	Rene	0,01 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,05 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ciromazina

LMR di medicinali veterinari

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)».

- b) la colonna relativa al triflumizolo è soppressa;
- 2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al topramezone è soppressa;
- 3) nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze topramezone e triflumizolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	Topramezone (BAS 670H)	Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1 (N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (R) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,005 (*)	0,02 (*)
0110000	Agrumi		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	Frutta a guscio		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		

(1)	(2)	(3)	(4)
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole		
0153000	c) Frutti di piante arbustive		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzerruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,005 (*)	0,02 (*)
0211000	a) Patate		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	Ortaggi a bulbo	0,005 (*)	0,02 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	Ortaggi a frutto	0,005 (*)	0,02 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) Mais dolce		
0239000	e) Altri ortaggi a frutto		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,005 (*)	0,02 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) Cavoli rapa		
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) Lattughe e insalate	0,005 (*)	0,02 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,005 (*)	0,02 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,005 (*)	0,02 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,005 (*)	0,02 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,005 (*)	0,02 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,01 (*)	0,05 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	Legumi	0,005 (*)	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	Ortaggi a stelo	0,005 (*)	0,02 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,005 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,005 (*)	0,02 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,005 (*)	0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		

(1)	(2)	(3)	(4)
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,02 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,02 (*)	0,1 (*)
0610000	Tè		
0620000	Chicchi di caffè		
0630000	Infusioni di erbe da		
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		

(1)	(2)	(3)	(4)
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	b) Foglie ed erbe		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) Radici		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		
0700000	LUPPOLO	0,02 (*)	0,1 (*)
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	Spezie da corteccia	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,005 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da		0,01 (*)
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo	0,01 (*)	
1011020	Grasso	0,01 (*)	
1011030	Fegato	0,005 (*)	
1011040	Rene	0,01 (*)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1011990	Altri (2)	0,01 (*)	
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo	0,01 (*)	
1012020	Grasso	0,01 (*)	
1012030	Fegato	0,005 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)
1012040	Rene	0,01 (*)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1012990	Altri (2)	0,01 (*)	
1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo	0,01 (*)	
1013020	Grasso	0,01 (*)	
1013030	Fegato	0,005 (*)	
1013040	Rene	0,01 (*)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1013990	Altri (2)	0,01 (*)	
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo	0,01 (*)	
1014020	Grasso	0,01 (*)	
1014030	Fegato	0,005 (*)	
1014040	Rene	0,01 (*)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1014990	Altri (2)	0,01 (*)	
1015000	e) Equidi		
1015010	Muscolo	0,01 (*)	
1015020	Grasso	0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,005 (*)	
1015040	Rene	0,01 (*)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1015990	Altri (2)	0,01 (*)	
1016000	f) Pollame		
1016010	Muscolo	0,01 (*)	
1016020	Grasso	0,01 (*)	
1016030	Fegato	0,005 (*)	
1016040	Rene	0,01 (*)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1016990	Altri (2)	0,01 (*)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		
1017010	Muscolo	0,01 (*)	
1017020	Grasso	0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,005 (*)	
1017040	Rene	0,01 (*)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)	
1017990	Altri (2)	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)
1020000	Latte	0,002 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,01 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: triflumizolo - codice 100000 eccetto 1040000: triflumizolo (F)

(F) Liposolubile».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/148 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2023**

relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
- (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ⁽⁴⁾.
- (4) Nell'inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1198, come sostituito dall'allegato I del regolamento (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.
- (6) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198 l'allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
 - a) nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

- b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
- c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (7) Il 30 ottobre 2020 Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. («Jinde» o il «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198.
- (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l'adempimento di tali condizioni.
- (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, il 6 aprile 2021 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.
- (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis ⁽⁷⁾ e Qichacha ⁽⁸⁾. Parallelamente la Commissione ha informato l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198.

C. ANALISI DELLA RICHIESTA

- (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente effettivamente non aveva esportato nell'Unione durante tale periodo. Jinde è stata fondata nel dicembre 1995 e la società esporta sin dalla sua costituzione. Tuttavia nel suo registro delle vendite non compare alcuna operazione di esportazione verso l'Unione eseguita durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Inoltre i libri contabili di Jinde durante tale periodo erano in linea con i rendiconti finanziari forniti e non vi erano tracce o ulteriori elementi di prova del fatto che il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nell'Unione prima del gennaio 2012, ossia dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Nelle sue osservazioni iniziali l'industria dell'Unione ha sottolineato il fatto che il richiedente, sin dalla sua costituzione nel 1995, è stato coinvolto in attività di esportazione, ma non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che Jinde non soddisfacesse la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. Vi sono pertanto elementi di prova sufficienti del fatto che il richiedente non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (12) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dallo stesso regolamento, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che Jinde non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Secondo Qichacha, gli azionisti di Jinde detengono azioni in tre società diverse da Jinde, nessuna delle quali è soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) 2019/1198. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

⁽⁷⁾ Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

⁽⁸⁾ Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

- (13) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nell'Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Francia. Oltre a tale spedizione, tra il 2012 e il 2019 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso la Francia, per le quali il richiedente ha fornito anche i documenti giustificativi. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.
- (14) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.

D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (15) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd. l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (16) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l'industria dell'Unione se ne è avvalsa.
- (17) In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'industria dell'Unione ha sostenuto che un rendiconto finanziario sottoposto a revisione è un obbligo legale per le società di investimento estero in Cina, che riguarda anche il richiedente. L'industria dell'Unione ha inoltre chiesto di ricevere il nome della società collegata al fine di presentare osservazioni sulle attività commerciali di quest'ultima.
- (18) La Commissione ha verificato le informazioni fornite dal richiedente in merito all'esistenza di un obbligo legale di presentare un rendiconto finanziario sottoposto a revisione per le società di investimento estero in Cina. Nel 2009 l'ufficio tributario di Qiangdong dell'amministrazione fiscale nazionale della contea di Raoping a Chaozhou ha emesso un avviso nei confronti del richiedente con il quale lo ha esentato dall'obbligo di presentare relazioni sottoposte a revisione. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che non esisteva un obbligo legale né prima né dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha inoltre fornito all'industria dell'Unione il nome della società collegata al richiedente. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.
- (19) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2131, contenente l'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd.	C879

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/149 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2023**

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/108/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva benfluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva benfluralin indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 28 febbraio 2023.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benfluralin è stata presentata alla Norvegia, lo Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 agosto 2017 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Norvegia ha proposto di non rinnovare l'approvazione del benfluralin.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive (GU L 317 del 27.11.2008, pag. 6).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccogliere le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.
- (8) Il 27 settembre 2019 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il benfluralin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (9) Nelle sue conclusioni, l'Autorità ha constatato una serie di motivi di preoccupazione. In particolare ha individuato come aspetto critico che desta preoccupazione un rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi, tra cui il rischio di avvelenamento secondario per i mammiferi e gli uccelli che si nutrono di lombrichi. L'Autorità ha inoltre individuato come aspetto critico che desta preoccupazione la presenza di un rischio a lungo termine per gli organismi acquatici causato dal benfluralin, anche applicando misure di mitigazione, e di un rischio a lungo termine per gli organismi acquatici causato dai metaboliti 371R e 372R. Infine essa ha affermato che non è possibile escludere il potenziale genotossico di un'impurità, in quanto la specifica tecnica, che comprende il livello di tale impurità, non era corredata della valutazione tossicologica.
- (10) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre i richiedenti a presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (11) Il 16 luglio 2021 la Commissione ha incaricato l'Autorità di riesaminare l'esposizione e le valutazioni dei rischi per quanto riguarda gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici. Il 25 agosto 2022 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione conclusioni aggiornate ⁽⁷⁾ che confermavano i motivi di preoccupazione individuati nelle conclusioni precedenti. La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo riveduta. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (12) Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva e a uno dei metaboliti.
- (13) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva benfluralin.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benfluralin.
- (16) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti benfluralin, tale periodo dovrebbe scadere entro il 12 maggio 2024.
- (17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione ⁽⁸⁾ ha prorogato fino al 28 febbraio 2023 il periodo di approvazione del benfluralin al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza. Dato che una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.

⁽⁶⁾ EFSA. 2019. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva benfluralin come antiparassitario. *EFSA Journal* 2019;17(10):5842. 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2019.5842.

⁽⁷⁾ EFSA. 2022. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva benfluralin come antiparassitario. *EFSA Journal* 2022;20(9):7556, 36 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.7556.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 27).

- (18) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'altra domanda di approvazione del benfluralin a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva benfluralin non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 188 relativa al benfluralin.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin entro il 12 agosto 2023.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 12 maggio 2024.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/150 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2023****recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende ora necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone o i compartimenti in cui sono stati confermati focolai di malattia e in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia.
- (4) Per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) (MTBC), l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD), l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV) e l'infezione da setticemia emorragica virale (SEV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia per parte del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da virus della rabbia (RABV), da BTV e focolai di infezione da necrosi ematopoietica (NEI) che devono anch'essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GUL 131 del 16.4.2021, pag. 78).

- (5) Per l'infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle Comunità autonome delle isole Baleari, della Catalogna e della Murcia. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'infeczione da MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC.
- (6) Per l'infezione da ADV, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Trento e nella regione Veneto. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV.
- (7) Per l'infezione da BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, in Baviera, a Dachau, Straubing-Bogen e Günzburg. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BTV.
- (8) L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di infezione da RABV nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. Poiché l'intero territorio dell'Ungheria ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da RABV ed è elencato nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg e modificare di conseguenza la voce relativa all'Ungheria in tale elenco.
- (9) Per l'infezione da RABV, l'Ungheria ha anche presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per l'infezione da RABV. Pertanto la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg dovrebbe essere elencata nell'allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che dispone di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da RABV.
- (10) Il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nei distretti di Aveiro, Braganza, Coimbra, Guarda e Viseu, che interessano anche i distretti circostanti. Poiché tali distretti hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa al Portogallo in tale elenco.
- (11) La Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e nella provincia di Salamanca nella Comunità autonoma di Castilla y Leon, che interessano anche aree della provincia di Avila e di Zamora. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.
- (12) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha anche presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per alcune regioni delle Comunità autonome di Aragon e Navarra e per alcune regioni della Comunità Autonoma Basca. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Poiché l'infezione da BTV è stata efficacemente eradicata da tali Comunità Autonome, l'intero territorio di tali Comunità Autonome dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.

- (13) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per il Land Saarland e per alcune parti del Land Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto ha ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.
- (14) Per la SEV, la Finlandia ha presentato informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la SEV sono soddisfatte per la provincia di Åland. Tali informazioni sono conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la SEV. Poiché la SEV è stata efficacemente eradicata dalla provincia di Åland, l'intero territorio della Finlandia dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato XII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per la SEV.
- (15) La Finlandia ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di NEI nella provincia di Åland, in un'area elencata come avente lo status di indenne da malattia nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Lo status di indenne da malattia dell'area infetta dovrebbe pertanto essere ritirato e il compartimento dovrebbe essere soppresso dalla parte I del summenzionato allegato e la voce relativa a tale Stato membro in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»

b) nella parte II, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Castilla y León Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma de Valencia»

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa all'Ungheria è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Ungheria	Intero territorio, ad eccezione di Szabolcs-Szatmár-Bereg megye»

b) nella parte II, la seguente voce relativa all'Ungheria è inserita prima della voce relativa alla Polonia:

Stato membro	Territorio
«Ungheria	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye»

3) l'allegato VI è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Italia	Regione Friuli - Venezia Giulia Regione Trentino-Alto Adige Regione Veneto»

b) nella parte II, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
«Italia	Regione Abruzzo Regione Puglia Regione Basilicata Regione Calabria Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Lazio Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Sicilia Regione Toscana Regione Valle d'Aosta Regione Umbria	21 aprile 2021»

4) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Germania	Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern: Regierungsbezirk Oberbayern le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen, le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Weizbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstädt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

	le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Günzburg, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Rheinland-Pfalz Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Thüringen»
--	---

b) nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
«Germania	Bundesland Bayern: le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau le seguenti città e Landkreise nel Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Ostallgäu Bundesland Berlin Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen Bundesland Schleswig-Holstein	21 febbraio 2022»

5) nell'allegato VIII, la parte I è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Germania	Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern Bundesland Berlin Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen Bundesland Nordrhein-Westfalen Bundesland Rheinland-Pfalz: I seguenti Landkreise: Ahrweiler, Altenkirchen, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Cochem-Zell, Donnersbergkreis, Gernersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Westerwaldkreis

	Le seguenti città: Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Koblenz, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms, Zweibrücken Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Schleswig-Holstein Bundesland Thüringen»
--	--

b) la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Spagna	Comunidad Autónoma de Andalucía provincia di Almería provincia di Granada, le regioni seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma de Asturias Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione delle seguenti regioni: Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena nella provincia di Ciudad Real Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos nella provincia di Toledo Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle seguenti regioni: la provincia di Salamanca Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada nella provincia di Ávila Bermillo de Sayago nella provincia di Zamora Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de La Rioja Comunidad Autónoma de Madrid, ad eccezione delle seguenti regioni: Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias Comunidad Autónoma de Murcia Comunidad Autónoma de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de Valencia»

c) la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Portogallo	Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira»

6) nell'allegato VIII, la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV

Stato membro	Territorio	Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
Spagna	Comunidad Autónoma de Andalucía: province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla provincia di Granada: Motril (Costa de Granada) Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincia di Ciudad Real, le regioni seguenti: Almadén, Almodóvar del Campo e Piedrabuena Comunidad Autónoma de Extremadura: Comunidad Autónoma de Islas Baleares	21 febbraio 2022»

7) nell'allegato XII, parte I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Finlandia	Intero territorio»

8) nell'allegato XIII, parte I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

Stato membro	Territorio
«Finlandia	Intero territorio, ad eccezione del: 1) compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö che si trovano all'interno di una circonferenza dal raggio di 19,331 km, con il centro sulle coordinate WGS84: Lat 59,975253701°, Lon 20,454027317° 2) il compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Eckerö e Hammarland che si trovano all'interno di una circonferenza del raggio di 10 km con il centro sulle coordinate WGS84: Lat 60,207175390°, Lon 19,507907780°.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/151 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, («accordo») ⁽¹⁾ è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 ai sensi della decisione 2009/152/CE del Consiglio ⁽²⁾ e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'accordo, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
- (3) A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è costituito un comitato APE UE-Africa centrale responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (4) A norma dell'articolo 5 del regolamento interno del comitato APE UE-Africa centrale, adottato il 15 dicembre 2016 con decisione n. 1/2016 del comitato APE ⁽³⁾, per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE UE-Africa centrale può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. Il comitato APE UE-Africa centrale può di conseguenza costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla costituzione di un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale in quanto ciò avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (6) La posizione dell'Unione per quanto riguarda la costituzione del sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

⁽¹⁾ GUL 57 del 28.2.2009, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (GUL 57 del 28.2.2009, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 17 del 21.1.2017, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE, istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la costituzione di un sottocomitato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si basa sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON

PROGETTO**DECISIONE N. .../2023 DEL COMITATO APE istituito dall'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO tra LA COMUNITÀ EUROPEA e I SUOI STATI MEMBRI, da una parte, e LA PARTE AFRICA CENTRALE, dall'altra,****del ...****relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra e in particolare l'articolo 92,

vista la decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 92 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo") ⁽¹⁾, stabilisce che il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (2) L'articolo 5 della decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno ⁽²⁾ stabilisce che il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo.
- (3) È necessario costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per il partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa centrale, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 2.
2. L'obiettivo principale del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è facilitare gli scambi sulle questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale.

Articolo 2

1. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di studiare i documenti al fine di elaborare ed esprimere pareri nonché avanzare suggerimenti su questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Esso consente alle parti di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori prassi e di consultarsi su tutte le questioni riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui al titolo I, articolo 2, dell'accordo e che rientrano nell'ambito di applicazione del sottocomitato come descritto di seguito.

⁽¹⁾ GUL 57 del 28.2.2009, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 17 del 21.1.2017, pag. 46.

2. Sotto l'autorità del comitato APE, il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di:
 - a) monitorare tutti gli aspetti dei titoli II, III e V dell'accordo relativi al commercio di prodotti agricoli e animali, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale, nonché alla proprietà intellettuale e allo sviluppo sostenibile, nella misura in cui si applicano ai prodotti agricoli e animali;
 - b) instaurare un dialogo politico sull'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo rurale nei settori seguenti:
 - i) produzione, consumo, promozione commerciale e rispettivi sviluppi del mercato dei prodotti agricoli e animali;
 - ii) promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura e della pastorizia, comprese le attività su piccola scala;
 - iii) politiche e disposizioni legislative e regolamentari in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comprese le politiche in materia di indicazioni geografiche e di agricoltura biologica;
 - iv) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e trasferimento di conoscenze ai settori agricoli, nonché azioni necessarie per promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
3. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è altresì incaricato di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del comitato APE relative al settore di competenza definito al paragrafo 2.
4. Il sottocomitato APE presenta i suoi pareri al comitato APE.

Articolo 3

Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è composto, da una parte, da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altra, da rappresentanti della parte Africa centrale. Le parti rappresentate possono decidere congiuntamente di invitare altri partecipanti, in particolare rappresentanti di portatori di interessi nei settori di competenza del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato APE si riunisce in presenza o con qualsiasi altro mezzo appropriato stabilito di comune accordo dalle parti. L'ordine del giorno e la frequenza delle riunioni del sottocomitato sono stabiliti per consenso tra le parti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per la Repubblica del Camerun

Per l'Unione europea

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT